

Approvato con Decreto della Direzione Generale del MiUR-AFAM n. 545 del 20 luglio  
2006 ed integrato con Decreto n. 112 dell'11 giugno 2007

**STATUTO**  
**dell' Istituto Superiore di studi musicali "G. Puccini"**

Gallarate – (VA)

**INDICE**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE**

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Attività didattiche
- Art. 4 - Attività formative e di produzione
- Art. 5 - Attività di ricerca
- Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

**TITOLO II - RISORSE E BENI PATRIMONIALI**

- Art. 7 - Risorse e competenze funzionali
- Art. 8 - Dotazione di beni patrimoniali

**TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE**

- Art. 9 - Definizione e funzioni
- Art. 10 - Il Presidente
- Art. 11 - Il Direttore
- Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Il Consiglio accademico
- Art. 14 - Il Collegio dei revisori
- Art. 15 - Il Nucleo di valutazione
- Art. 16 - Il Collegio dei professori
- Art. 17 - La Consulta degli studenti

**TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

- Art. 18 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio
- Art. 19 - Biblioteca
- Art. 20 - Centri di servizio

## **TITOLO V – PERSONALE**

Art. 21 – Reclutamento del personale

## **TITOLO VI - STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

Art. 22 - Organizzazione degli uffici

Art. 23 - Il Direttore amministrativo

Art. 24 - Funzioni decentrate

## **TITOLO VII – REGOLAMENTI**

Art. 25 - Regolamento generale dell'Istituzione

Art. 26 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento

Art. 27 - Regolamenti delle strutture didattiche

Art. 28 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

Art. 29 - Regolamento della Consulta degli studenti

Art. 30 - Entrata in vigore dei regolamenti

## **TITOLO VIII - NORME COMUNI E FINALI**

Art. 31 - Calendario dell'anno accademico

Art. 32 - Servizi didattici integrativi

Art. 33 - Incompatibilità

Art. 34 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 35 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art. 36 - Emanazione e modifiche dello statuto

Art. 37 - Intese e convenzioni con altre istituzioni

Art. 38 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

Art. 39 - Codice deontologico dei professori

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 40 - Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

\* \* \*

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE**

#### **Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione**

1. L'Istituto Musicale "Giacomo Puccini", pareggiato ai Conservatori di Stato dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.P.R. del 14.07.1984, n° 766, Istituzione del Comune di Gallarate, è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 21.12.1999, n° 508.
2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giacomo Puccini" di Gallarate, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508, art. 2, comma 4.
3. L'Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente statuto, in conformità alla legge 508 e al D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

#### **Art. 2 - Finalità dell'Istituzione**

1. Sviluppa e diffonde la cultura musicale
2. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
  - a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale della comunità.
  - b. persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
  - c. favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata alla didattica e alla ricerca.
4. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
5. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.
6. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale non docente e studenti.

7. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con istituti superiori di studi musicali e università italiani ed europei, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.
8. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.
9. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

### **Art. 3 - Attività didattiche**

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione - anche riorganizzate in Politecnici delle Arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto di cui all'art.2, comma 7 della legge.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.

### **Art. 4 - Attività formative e di produzione**

1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e delle abilità conseguite dagli studenti.

### **Art. 5 - Attività di ricerca**

1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico - filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

## **Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali**

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente e personale non docente. Promuove l'organizzazione di attività culturali.

## **TITOLO II**

### **RISORSE E BENI PATRIMONIALI**

#### **Art. 7 - Risorse e competenze funzionali**

1. L'ambito di attività affidate all'esercizio ed alla gestione della Istituzione è determinato e specificato tramite piani programma annuali.
2. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tali attività sono forniti all'Istituzione mediante trasferimenti finanziari iscritti nel bilancio comunale nonché da entrate proprie, percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri servizi e attività.

#### **Art. 8 - Dotazione di beni patrimoniali**

1. L'Istituzione, per il perseguimento delle proprie finalità, dispone dei beni mobili indicati nell'inventario, affidati in dotazione dall'Ente Gestore.  
All'Istituzione è altresì attribuito l'utilizzo della villa Majno sita in Gallarate, via Dante n. 11.
2. L'Istituzione può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da parte di soggetti terzi.
3. Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione provvede con i fondi assegnati dal Comune.

## **TITOLO III**

### **ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE**

#### **Art. 9 - Definizione e funzioni**

1. Sono organi di governo e di gestione delle Istituzioni:
  - a) il Presidente
  - b) il Direttore
  - c) il Consiglio di Amministrazione
  - d) il Consiglio Accademico
  - e) il Collegio dei Revisori
  - f) il Nucleo di valutazione
  - g) il Collegio dei professori
  - h) la Consulta degli studenti
  
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le seguenti diversificate funzioni gestionali:
  - a. di responsabilità e rappresentanza legale ed amministrativa
  - b. di responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione
  - c. di gestione e funzionamento amministrativo in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, nonché di individuazione e promozione delle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione
  - d. di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell'Istituzione
  - e. di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
  - f. di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione
  - g. supporto al Consiglio accademico
  - h. di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta.
  
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione salvo quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 132 del 28/02/03.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il

Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

### **Art. 11 - Il Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed il Collegio dei professori.
2. Il Direttore di ruolo (nominato a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami con Commissione di nomina Ministeriale) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantiene le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi del limite massimo di età previsto dalle norme di legge.
3. I successivi Direttori sono eletti dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/99. Fino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti di ruolo con almeno 10 anni di servizio ed in possesso di esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale Docente e degli studenti.

### **Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
  - a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
  - d. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
  - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
  - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
  - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. n° 132 sull'autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;

- c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale Docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non Docente;
  - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
  8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

### **Art. 13 - Il Consiglio accademico**

1. Il consiglio accademico è composto da 9 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a. 6 docenti eletti dal corpo docente (docenti e accompagnatori al pianoforte) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 132/03 così distinti: **4** docenti dell'Istituzione aventi almeno 3 anni di ruolo nella sede, in possesso di comprovate professionalità attinenti all'area didattico-formativa e **2** docenti dell'Istituzione tra gli insegnanti assunti a tempo determinato, in possesso di comprovate professionalità attinenti all'area didattico-formativa;
  - b. **2** studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
  - a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli corsi di studio e dei docenti;
  - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
  - d. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
  - e. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono: a) il collegio dei professori b) la consulta degli studenti.

### **Art. 14 - Il Collegio dei revisori**

1. Il collegio dei revisori, costituito con **provvedimento del presidente**, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

#### **Art. 15 - Il Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### **Art. 16 - Il Collegio dei professori**

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso:
  - a) ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico - come previsto dall'Art. 13, comma 4, lettera a);
  - b) in prima applicazione del presente statuto, delibera il regolamento didattico ai sensi del D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 sull'autonomia, art. 14, comma 2, lettera b);
  - c) delibera il codice deontologico di cui all'art. 39.

#### **Art- 17 - La Consulta degli studenti**

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 132 sull'autonomia, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

#### **TITOLO IV**

### **STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

#### **Art. 18 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio**

1. L'Istituzione persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello status giuridico della centralità della docenza, conferisce autonomia progettuale alle aree formative nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti didattici.
2. L'Istituzione persegue i propri fini formativi e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati esplicitamente i fini istituzionali, il principio della pubblicità dei risultati artistici e di ricerca ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico.
3. L'Istituzione agisce anche in collaborazione con altri Istituti dell'Alta Formazione e attraverso la promozione o l'adesione a Centri interuniversitari.

#### **Art. 19 - Biblioteca**

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico e dei supporti multimediali e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'Istituzione dota la Biblioteca del personale necessario al suo corretto funzionamento da reclutare con delibera del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 6, lettera d) e comma 7 del presente Statuto.  
La biblioteca è gestita dal bibliotecario e dotata di un proprio regolamento.
4. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

#### **Art. 20 - Centri di servizio**

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di Istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale dell'Istituzione.

## **TITOLO V**

### **PERSONALE**

#### **Art. 21 - Reclutamento del personale**

1. Il reclutamento di nuovo personale sarà effettuato applicando le disposizioni contenute nel regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/99.

## **TITOLO VI**

### **STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 22 – Organizzazione degli uffici**

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento emanato dall'organo di gestione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva (D.P.R. 132 art. 13 comma 3).
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 23 - Il Direttore Amministrativo**

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale non docente.
2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
  - a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
  - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
  - c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente e personale non docente, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti.
4. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
  - a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi;
  - b) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto.

## **Art. 24 – Funzioni decentrate**

1. Nel rispetto del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lett.b) della legge n. 508/99, l'amministrazione contabile può articolarsi anche in forme decentrate e possono essere organizzate anche sinergicamente con Istituzioni analoghe presenti nel territorio.

## **TITOLO VII**

### **REGOLAMENTI**

#### **Art. 25 - Regolamento generale dell'Istituzione**

1. Il Regolamento generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli seguenti, l'organizzazione dell'Istituto nel suo complesso, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, della Consulta degli studenti.
2. È deliberato dal C.d.A., sentito il consiglio accademico..
3. E' adottato con decreto del Presidente.
4. Per l'elaborazione del Regolamento l'Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni.

#### **Art. 26 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento**

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:
  - a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio;
  - b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche eventualmente attivate;
  - c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;
  - d) è deliberato dal consiglio accademico, sentito il parere della consulta degli studenti. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 132/03, è deliberato dal collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
  - e) è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, ne esercita il controllo.
2. L'Istituzione predispone i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. e sono approvati dal Ministero.
3. Il regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
4. L'entrata in vigore del regolamento didattico è stabilita nel decreto di emanazione.
5. Il regolamento didattico disciplina le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6. Per l'elaborazione del regolamento didattico l'Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni.

#### **Art. 27 - Regolamenti delle strutture didattiche**

1. I regolamenti specifici delle strutture di ricerca sono elaborati dai docenti afferenti alle rispettive aree, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti disciplinati dal presente titolo dell'Istituzione; il Presidente adotta i regolamenti, che sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

#### **Art. 28 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità**

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
3. In sede di prima applicazione il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal C.d.A., integrato con due rappresentanti degli studenti, conformemente ad uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate da uno specifico regolamento, deliberato dal C.d.A. anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

#### **Art. 29 - Regolamento degli studenti**

1. La consulta degli studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi, e relativamente alle attività auto-gestite dagli studenti, come previsto dallo statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti.

#### **Art. 30 - Entrata in vigore dei regolamenti**

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

## **TITOLO VIII**

### **NORME COMUNI E FINALI**

#### **Art. 31 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati**

1. Il calendario dell'anno accademico è adottato con decreto del Direttore, sentito il consiglio accademico;
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, durano tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

#### **Art. 32 - Servizi didattici integrativi**

Nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, l'Istituzione può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:

- a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
- b) master-class, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
- c) corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;
- d) corsi di aggiornamento professionale;
- e) corsi di formazione permanente e ricorrente;
- f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
- g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
- h) in sede di prima applicazione, e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo, gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 - sulla base delle apposite convenzioni o accordi.

#### **Art. 33 - Incompatibilità**

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca.
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio accademico sono incompatibili con la carica di R.S.U.

#### **Art. 34 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

#### **Art. 35 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni**

1. Tutti i verbali delle deliberazioni a contenuto generale, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti.

2. I provvedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati possono essere pubblicati dall'organo deliberante, secondo le modalità di cui al comma 1., purché si acquisisca preventivamente il consenso degli interessati.

#### **Art. 36 – Emanazione e modifiche dello statuto**

3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R., al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal C.d.A., sentito il Consiglio accademico. Tali modifiche vengono successivamente inviate, secondo quanto previsto dall'art.14 del D.P.R. n. 132/03, al Ministero per la conseguente approvazione, necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto normativo.
3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### **Art. 37 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni**

1. L'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste nei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge n. 508/99.
2. L'Istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
4. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono deliberate, in piena autonomia, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, dagli organi di gestione, su proposta del Consiglio Accademico.
5. L'Istituto con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale Docente, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 38 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione**

1. L'attribuzione dei diritti connessi al diritto d'autore e gli eventuali diritti per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

#### **Art. 39 - Codice deontologico dei professori**

1. Il Codice deontologico dei professori concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal collegio dei professori, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 40 - Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto**

1. L'Istituzione mantiene attivi gli attuali corsi fino all'entrata in vigore dell'apposito Decreto del Ministro con cui è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.